

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-936 del 14/02/2025
Oggetto	KLK Temix spa - 8^ MNS AIA Cappe laboratorio
Proposta	n. PDET-AMB-2025-984 del 14/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n. 36279/2024

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06¹- L.R. n. 09/15² - Azienda KKK Temix S.p.A. - 8^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di produzione di acidi grassi, glicerina e derivati (di cui al punto 4.1b) dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/06), situata in Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Garibaldi n. 10.

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che all'Azienda KKK Temix S.p.A. (ex Temix Oleo S.p.A.), avente sede legale in Comune di Milano, in Via Mecenate n. 90, e installazione situata in Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Garibaldi n. 10, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'attività IPPC di produzione di acidi grassi, glicerina e derivati (di cui al punto 4.1b) dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/06);

Vista la domanda⁴ presentata in data 10/01/2025 dall'Azienda KKK Temix S.p.A., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n° 152/06, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.it>) mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si chiede **modifica non sostanziale dell'AIA vigente³** per l'implementazione all'interno del laboratorio chimico aziendale di due nuove cappe aspiranti e di un nuovo spettrometro ad emissione ottica con relativo apparato di estrazione dell'aria. L'intervento comporta l'introduzione di n. 3 nuovi punti di emissione in atmosfera, denominati C21, C22 e C23, classificati come scarsamente rilevanti, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06⁶, in quanto derivanti da attività di laboratorio non connesse con l'impiego di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, di cui all'Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06. La modifica non determina variazioni, rispetto allo stato autorizzato, in relazione alle altre matrici ambientali.

Dato atto che:

- in data 31/10/2024 il Gestore ha versato un importo pari a 250 €, relativo alla tariffa istruttoria per la Modifica Non Sostanziale AIA, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- in data 10/01/2025, l'Azienda KKK Temix S.p.A., ha presentato istanza⁴ di modifica non sostanziale dell'AIA vigente³;
- la scrivente Agenzia, in data 14/11/2024 ha avviato⁷ il procedimento per il rilascio della presente Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 128/2010 e dal D.Lgs. n. 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n. 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 120551 del 04/08/2014, successivamente modificato e integrato con atti della Città Metropolitana di Bologna P.G. n° 3370 del 15/01/2015, P.G. n° 92712 del 21/07/2015 e con atti di ARPAE DET-AMB-2016-2270 del 13/07/2016, DET-AMB-2017-556 del 07/02/2017, DET-AMB-2017-3856 del 21/07/2017, DET-AMB-2019-3214 del 04/07/2019 e DET-AMB-2024-5211 del 24/09/2024;

⁴ Nota agli atti con PG/2025/4554 del 10/01/2025;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Come modificato dal D.Lgs. 102/20;

⁷ Nota agli atti con PG/2025/6355 del 14/01/2025;

Preso atto che le modifiche proposte non comportano aumenti agli impatti ambientali dell'installazione e che le stesse non necessitano di essere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. 152/06⁸ e della L.R. 4/18;

Valutato necessario procedere alla Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'Azienda KKK Temix S.p.A. per l'installazione IPPC in oggetto;

Vista la L.R. n. 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** rilasciata all'Azienda KKK Temix S.p.A per l'esercizio dell'installazione IPPC di produzione di acidi grassi, glicerina e derivati (di cui al punto 4.1b) all'Allegato VIII, alla Parte II, del D. Lgs. n°152/06), situata in Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Garibaldi n. 10, stabilendo quanto segue:

- **al paragrafo C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, il sottoparagrafo Emissioni Convogliate è così sostituito:**

Emissioni Convogliate

Per la localizzazione di tutti i punti di emissione si rimanda alla planimetria dell'Allegato 3A presentata nella documentazione di domanda di rinnovo dell'AIA. Le emissioni convogliate attualmente attive, secondo quanto dichiarato, sono:

- emissione E1: caldaia a metano con potenza nominale 7,2 MW per la produzione di calore ad uso industriale;
- emissione E2: caldaia a metano con potenza nominale 9 MW utilizzata non solo come co-combustore per la produzione di calore ad uso industriale, con recupero del rifiuto CER 070608*, ma anche ai fini del convogliamento delle emissioni potenzialmente odorigene come aria di combustione, provenienti da alcuni impianti (a servizio degli impianti di scissione 1 e 3; dei distillatori 1, 2, 3, 5 e Budger; del triplo e mono effetto; dei barilotti delle frazioni leggere; degli idrogenatori 1 e 2; dei tre concentratori, impianti di esterificazione compreso il nuovo impianto di esterificazione individuato come n.4, scioglifusti) e serbatoi (Serbatoi 33 e 34; Parco 1: 107, 108; Parco 2: 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 219bis, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241; Parco 3: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327; Parco 4: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418); per ulteriore dettaglio si rimanda alla planimetria 3A (rev. 04 del marzo 2016, allegata alla domanda di III modifica non sostanziale);

⁸ Come modificato dal D.Lgs. n. 104/17;

- emissione E3: impianto di cristallizzazione per spruzzaggio;
- emissione E4: impianto di idrogenazione;
- emissione E5: sala frigorifera;
- emissione E7: biofiltro per le emissioni del locale dell'impianto chimico-fisico di trattamento acque;
- emissione E8: cogeneratore;
- emissioni C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, **C21, C22, C23**: ricambi d'aria da cappe di aspirazione presenti nei due laboratori aziendali.

Nel laboratorio di reparto vi sono n.1 cappe di aspirazione utilizzate per il ricambio dell'aria. In queste cappe, secondo quanto dichiarato dal Gestore, non sono utilizzate sostanze cancerogene, teratogene, mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Nel laboratorio (retro uffici di stabilimento) vi sono **n.20** cappe di aspirazione utilizzate per il ricambio dell'aria. In due di queste cappe (C5 e C13) sono utilizzate sostanze rientranti nelle categorie di pericolosità indicate nell'Allegato I, parte V, del D.Lgs. 152/06.

Considerato che il punto di emissione E2, connesso ad un impianto termico a metano da 9 MW (denominato EPC2) è impiegato come caldaia e non come co-combustore dal 2010, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 11 del paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA, l'autorizzazione all'utilizzo del punto di emissione E2 per attività di co-incenerimento si considera decaduta. Il Gestore, qualora intervenga la necessità di riprendere le attività di co-incenerimento, è tenuto al rispetto delle prescrizioni del paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA, punto 11.

• **al paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA, il punto 5 è così sostituito:**

5. Si riportano i seguenti punti di emissione, comunque presenti in stabilimento, per i quali non si fissano limiti di sostanze inquinanti in emissione:

Emissione	Macchina
C1	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento
C2	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento
C3	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento
C4	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento
C5	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento
C6	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento
C7	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento
C8	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento
C9	Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento

C10	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C11	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C12	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C13	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C14	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C15	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C16	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C17	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C18	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C19	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C20	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di reparto</i>
C21	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C22	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>
C23	<i>Ricambio aria – Cappa laboratorio chimico di stabilimento</i>

2. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda KLK Temix S.p.A. con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC in oggetto rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto 120551 del 04/08/2014;
3. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁹
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)¹⁰

⁹ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.